



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti

Servizio appalti
Ufficio gare

Via Dogana, 8 - 38122 Trento
0461.496444 - 0461.496422
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA "BONIFICA, CON MISURE DI SICUREZZA, DELLE ROGGE DEMANIALI FACENTI PARTE DEL SITO INQUINATO DI INTERESSE NAZIONALE "TRENTO NORD" RELATIVAMENTE AGLI STRATI INSATURI DEL TERRENO - LOTTO 1" - COD. CIG 475564633A.

Trento, 28 ottobre 2015

Prot. n. S171/2015/ 554728 /3.5/ 923-13

Data di pubblicazione del bando GUCE: 28 ottobre 2015

Scadenza del termine di presentazione delle offerte:
entro le ore 12.00 del giorno 19 gennaio 2016

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO ED INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La **Provincia Autonoma di Trento** – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio gare - Via Dogana 8, Trento, telefono 0461/496444, fax 0461/496422, indirizzo PEC **serv.appalti@pec.provincia.tn.it**, intende appaltare, a mezzo di procedura aperta, la seguente procedura:

1 Descrizione dell'opera: appalto misto di lavori e servizi per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse nazionale "Trento nord" relativamente agli strati insaturi del terreno - lotto 1.

2 Luogo di esecuzione dell'appalto: il lotto 1 si identifica con la bonifica delle rogge "Primaria di Campotrentino" e "Lavisotto" ed in particolare le rogge poste a nord del tratto tombinato e cioè il tratto del Lavisotto adiacente l'ex stabilimento Carbochimica, la Fossa Primaria di Campotrentino nel suo tratto scoperto fino alla confluenza con il rio Lavisotto a valle della confluenza della roggia Armanelli nel rio Lavisotto stesso lungo la via omonima (per un maggiore dettaglio si rinvia alla relazione tecnica del progetto).

3 Caratteristiche generali dell'opera e natura delle prestazioni: l'oggetto dell'appalto – 1° lotto consiste nella realizzazione di struttura di contenimento delle sponde realizzata con micropali, preventiva all'intervento di escavazione, di movimento e trasporto in sito autorizzato del materiale presente sul fondo delle rogge. Il servizio relativo al trasporto ed al conferimento presso discarica o impianto autorizzato del materiale di risulta proveniente dal fondo dello scavo dovrà essere realizzato da ditte autorizzate all'esecuzione del trasporto di rifiuti e dovrà avvenire secondo le modalità indicate nella relazione tecnica.

4 Termine di esecuzione dei lavori: 700 (settecento) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori come indicato all'art. 10 del Capitolato speciale di appalto.

5 I lavori sono finanziati nel seguente modo: in parte con fondi statali e bilancio provinciale.

6 I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate all'articolo 17 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa.

Si evidenzia la seguente prescrizione contenuta nell'art. 17 comma 1 del capitolato speciale di appalto:

“Art. 17 Pagamenti in acconto

1. *Ai sensi dell'art. 171 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg., gli stati di avanzamento (SAL) sono disposti a cadenza bimestrale, decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Al fine di rendere compatibile il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori con un regolare flusso di cassa a disposizione dell'Amministrazione, la stazione appaltante richiede che ai fini della redazione del crono programma dei lavori previsto nell'allegato contrattuale ER110-01-01 “parametri e criteri di partecipazione e di valutazione delle offerte relative agli interventi del 1° lotto”, si tengano presenti, oltre alle indicazioni tecniche là indicate, anche le seguenti modalità di pagamento che saranno adottate:*
 - *il materiale trasportato presso sito o impianto autorizzato sarà iscritto in contabilità solamente ad avvenuto conferimento, confermato dalla presentazione dei formulari identificativi del rifiuto. Per la parte di rifiuto soggetto a recupero presso un impianto, l'espletamento del servizio sarà ritenuto compiuto solamente con la presentazione della documentazione in copia del registro di carico e scarico dell'impianto finale di trattamento/recupero cioè a valle di eventuali stoccaggi intermedi;*
 - *il sito di destinazione dovrà corrispondere con quello/i autorizzato/i e indicati dal Concorrente in sede di offerta;*
 - *sarà definito un andamento teorico della maturazione del credito ottenuto per interpolazione lineare tra l'importo complessivo di contratto e la durata temporale offerti dall'Aggiudicatario. Con scadenza bimestrale la stazione appaltante provvederà quindi a quantificare il credito maturato, anche per effetto dello smaltimento/trattamento reso per il materiale, provvedendo al relativo pagamento nel limite massimo dell'andamento lineare previsto. L'eventuale credito eccedente sarà cumulato per la successiva verifica bimestrale. Qualora al raggiungimento del SAL abbiano contribuito anche uno o più subappaltatori l'eventuale credito eccedente non liquidato sarà detratto in via prioritaria dalla quota dell'Appaltatore. In via generale, i costi di trasporto e smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti saranno computate a misura così come il numero di campionamenti effettuati sul materiale prelevato. Tutte le altre attività, con particolare riferimento alla realizzazione della barriera di micropali, all'asportazione del materiale dal fondo della roggia, alle opere di presidio idraulico saranno computate a corpo.*

I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte della stazione appaltante della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore".

7 IMPORTO COMPLESSIVO DI APPALTO: EURO 11.902.081,76 di cui:

- a) EURO 6.213.306,66 per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) EURO 5.313.582,07 per il servizio di trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti;
- c) EURO 375.193,03 per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

8.1 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:

Categoria Prevalente: OG12 (opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale) per EURO 6.525.677,74 di cui:

- a) EURO 6.213.306,66 per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) EURO 312.371,08 per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG12 sono subappaltabili o concedibili in cottimo entro il limite massimo del 30%.

Si richiama altresì l'articolo 2 del Capitolato Speciale d'Appalto il quale prevede che ai sensi dell'art. 42, comma 12 della L.P. 26/93 e dell' art. 138 comma 8 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, sono individuate le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che, in ragione della loro specificità tecnica, se vengono subappaltate *ognuna* per intero e con un unico contratto, consentono il superamento della quota subappaltabile del 30% per il loro importo e comunque fino al limite del 40% compresi gli eventuali relativi oneri per la sicurezza: **MICROPALI**.

Di seguito si riportano le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012, per le quali è richiesta l'iscrizione nelle cosiddette "**white list**" istituite presso ogni Prefettura (Commissariato del Governo per le imprese aventi sede in provincia di Trento) incluse nelle lavorazioni / servizi oggetto dell'appalto:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti.

Si precisa che il soggetto aggiudicatario esecutore dei lavori di "BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE" dovrà essere in possesso, ai fini della stipulazione del contratto di appalto a pena di decadenza dall'aggiudicazione, dell'iscrizione all'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, per la categoria 9 ("bonifica dei siti"), classe B.

Tale requisito dovrà essere mantenuto per tutta la durata del contratto.

8.2 CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI:

- Servizio di trasporto, smaltimento / recupero dei rifiuti per EURO 5.313.582,07;
- Costi della sicurezza, relativi al servizio di estrazione del fango e trasporto, EURO 62.821,95 non soggetti a ribasso d'appalto.

SI EVIDENZIA CHE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E RECUPERO È RICHIESTA L'ISCRIZIONE AL SISTRI.

9 L'opera è suddivisa in **lotti**.

10 Il contratto di appalto sarà stipulato **a corpo e a misura**.

11 L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 30 bis della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b) della L.p. 26/93 e con le modalità procedurali dell'art. 59 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara, nell'elaborato allegato denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte relative agli interventi del 1° lotto", sulla base del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati di progetto.

Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia integralmente all'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte relative agli interventi del 1° lotto".

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 della l.p. 26/93, la presente procedura è disciplinata dalla L.P. 26/1993 e relativo regolamento di attuazione e, per gli aspetti da essa non disciplinati, dal D.Lgs. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione.

12 Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, **l'offerta è subordinata, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, alla visita dei luoghi (SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO)** ove debbono essere eseguiti i lavori. La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente **munito di specifica delega (da consegnarsi al momento del sopralluogo)**.

Allo scopo si individuano le seguenti giornate nelle quali poter effettuare il sopralluogo obbligatorio, presso parcheggio Area Zuffo - Trento:

- 1° data: 18/11/ 2015 ad ore 9.00;
- 2° data: 04/12/ 2015 ad ore 9.00;
- 3° data: 11/01/2016 ad ore 9.00.

Si precisa che in sede di sopralluogo non sarà rilasciata alcuna informazione di natura specifica.

Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l'incaricato dell'Amministrazione rilascerà un'attestazione, che dovrà essere conservata dal concorrente ai fini dell'eventuale verifica successiva.

In caso di associazione temporanea d'impresa o consorzio ordinario di concorrenti, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate.

Si procederà ad escludere i concorrenti che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità sopra indicate.

13 Documentazione disponibile per i concorrenti e forma delle comunicazioni

Il presente bando di gara, l'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte relative agli interventi del 1° lotto", ed i modelli per rendere le dichiarazioni sono disponibili sul sito internet <http://www.appalti.provincia.tn.it/> ovvero possono essere ritirati in copia presso l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio gare, via Dogana, n. 8 – 38122 TRENTO (tel.: 0461/496444 – telefax 0461/496422 - indirizzo PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it), nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

La "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto misto di lavori e servizi", da utilizzare per la formulazione dell'offerta economica, verrà rilasciata in copia, timbrata in ogni pagina, e deve essere pertanto ritirata da parte del concorrente presso l'Amministrazione, previa richiesta da inviare anche a mezzo PEC o a mezzo fax, almeno entro 12 giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte. Detto rilascio potrà avvenire anche per corrispondenza, mediante contrassegno, o mezzo corriere specializzato, previo pagamento, in entrambi i casi, delle spese di spedizione.

Gli elaborati progettuali sono in visione presso l'Amministrazione sopra indicata, nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

Copia dei medesimi è altresì fornita su CD ROM allegato al presente bando e potrà essere ordinata presso la predetta Amministrazione, almeno entro 12 giorni antecedenti il termine per la presentazione dell'offerta, previo pagamento delle eventuali spese di spedizione. Il rilascio avverrà entro 6 giorni dalla ricezione della richiesta.

In caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali disponibili presso l'amministrazione aggiudicatrice.

Chiarimenti e informazioni a carattere procedurale e tecnico possono richiedersi **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto, ai sensi del Piano anticorruzione della Provincia 2015-2017, anche a mezzo telefax o a mezzo PEC all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio gare, via Dogana, n. 8 – 38122 TRENTO (tel.: 0461/496444 – telefax 0461/496422 - indirizzo PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it). Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono, di fax e di PEC.

Le risposte saranno fornite **almeno 6 giorni** prima della scadenza del termine fissato dal bando di gara per la presentazione dell'offerta a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile.

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet (<http://www.appalti.provincia.tn.it/>), almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Eventuali chiarimenti, integrazioni e rettifiche agli atti di gara, saranno pubblicati sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Le comunicazioni, da parte dell'Amministrazione, individuate dall'art. 79 comma 5 bis del D.lgs. 163/2006, dall'art. 41, comma 1 della L.p. 26/93 e le

convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 o 4.1.bis, con l'avvertenza che nel caso di mancata o irregolare indicazione del medesimo verrà successivamente richiesto al concorrente di regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione. L'Amministrazione potrà effettuare, in alternativa, le suddette comunicazioni a mezzo posta ovvero telefax, con la precisazione che le comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 bis del D.lgs. 163/2006 saranno effettuate a mezzo telefax solamente nei confronti dei concorrenti che abbiano espressamente autorizzato l'utilizzo di tale mezzo unitamente alla dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 o 4.1.bis.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete **s'invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione ed allegati al presente bando.** La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

14 Avvertenze in materia di anticorruzione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento, **i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto "confidenziale"** con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il direttore dell'Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all'espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, i componenti della commissione tecnica qualora nominata, nonché il dirigente, il direttore e il tecnico referente della struttura/ente per conto della quale viene esperita la procedura.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 2 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2015-2017, l'appaltatore sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Pat, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 1217/2014, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

A tal fine si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.

1 INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura aperta, l'impresa concorrente dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando **specificamente** a:

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 gennaio 2016

un plico chiuso con le seguenti modalità:

sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di associazione temporanea di imprese la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un'impresa costituente l'associazione temporanea di imprese).

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto**.

Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura: **“gara d'appalto: APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA “BONIFICA, CON MISURE DI SICUREZZA, DELLE ROGGE DEMANIALI FACENTI PARTE DEL SITO INQUINATO DI INTERESSE NAZIONALE “TRENTO NORD” RELATIVAMENTE AGLI STRATI INSATURI DEL TERRENO - LOTTO 1”**.

Si precisa che costituisce **causa di esclusione** dalla gara la mancata indicazione sull'esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto, ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la gara in oggetto.

Detto plico dovrà contenere rispettivamente:

- la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 (per il soggetto che si candida all'esecuzione dei lavori);
- la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1.BIS (per il soggetto che si candida alla prestazione dei servizi);
- il deposito cauzionale di cui al paragrafo 4.2;
- la ricevuta di versamento del contributo, di cui al paragrafo 4.3, a favore dell'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione;

- l'eventuale documentazione/dichiarazioni di cui al paragrafo 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8;
- **A PENA DI ESCLUSIONE** l'offerta tecnica – chiusa a sua volta in una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, recante la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura “OFFERTA TECNICA”, redatta in conformità a quanto prescritto nell’elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte relative agli interventi del 1° lotto”;
- **A PENA DI ESCLUSIONE** l'offerta economica – chiusa a sua volta in una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, recante la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, redatta secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 3 (si ricorda che, **A PENA DI ESCLUSIONE**, devono essere indicati i costi relativi alla sicurezza specifica aziendale di cui all’art. 58.29, comma 10, della L.P. 26/93).

Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sottoindicati, al Servizio appalti - Ufficio gare – Via Dogana, 8 – 1^a piano, stanza 101, il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30);
- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sottoindicati, al Servizio appalti - Ufficio gare – Via Dogana, 8 – 1^a piano, stanza 101, il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi da quello sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO 21 GENNAIO 2016 ALLE ORE 9.00, PRESSO LA SALA ASTE, VIA DOGANA 8 A, TRENTO.

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante PEC.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono

ammessi a presenziare alle sedute di gara previa identificazione mediante riscontro con documento di identità.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.p. 26/93, in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 2.2.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all' **art. 36, comma 1 lett. e bis) della l.p. 26/93** possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 di data 23 aprile 2013.

L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla presente procedura, a condizione che presenti in gara la documentazione richiesta dall'art. 186-bis, comma 4, R.D. 267/1942, indicata al successivo paragrafo 4.6. Ai sensi del comma 3 del citato articolo, si precisa che successivamente al deposito del ricorso e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione al concordato, la partecipazione deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Dovrà altresì essere indicata la **quota** di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti.

I lavori e le prestazioni dei servizi saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, limitatamente alla "parte lavori", le Imprese singole e i raggruppamenti temporanei in possesso dei requisiti di qualificazione possono associare altre Imprese qualificate anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4 ("documentazione amministrativa") del presente bando deve essere prodotta da ciascuna impresa raggruppata (così come specificato nei paragrafi 4.1 e 4.1.BIS).

Ai sensi dell'art. 36 commi 3, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.

Ai sensi dell'art. 36 comma 6 della L.P. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

In caso di consorzi di cui all'art. 36, comma 1, lett. b) e c) della L.p. 26/93 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al **paragrafo 4.1, limitatamente ai punti n. 2, 2 bis e 2 ter** (se candidate all'esecuzione dei lavori), oppure **paragrafo 4.1.BIS, limitatamente ai punti n. 2, 2 bis e 2 ter** (se candidate alla prestazione dei servizi), attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. L'Amministrazione procederà alla verifica di tali situazioni ed escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Ai sensi dell'art. 20, comma 10, della L.P. 26/93, non possono partecipare le imprese ai cui rappresentanti legali e direttori tecnici siano stati affidati incarichi di progettazione riferiti ai lavori ed ai servizi oggetto del presente bando ovvero i cui rappresentanti legali e direttori tecnici abbiano prestato attività di studio o consulenza relativamente agli stessi. Alle medesime imprese non potranno essere affidati eventuali subappalti o cottimi o altri contratti inerenti l'esecuzione dei lavori, la prestazione dei servizi e le forniture ad essi funzionali. Si precisa che il divieto di cui all'art. 20, comma 10, della L.P. 26/93 si estende anche alle imprese comunque collegate, controllate o controllanti le imprese sopra individuate. Le situazioni di controllo e collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 58.27 della L.P. 26/1993, in combinato disposto con l'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m..

In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti e le eventuali limitazioni si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.7.

2.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

2.2.A) PER I SOGGETTI CANDIDATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per il concorrente

che si candida per l'esecuzione della parte "lavori" sono le seguenti.

1) attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l'attestazione SOA dovrà riportare **l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000**, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art.76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il **rinnovo dell'attestazione SOA**, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della **certificazione di qualità scaduta** al termine per la presentazione delle offerte, saranno ammesse qualora dalla documentazione allegata risulti il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;

- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la **verifica triennale scaduto** alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto entro 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

- I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla **scadenza intermedia scaduto** alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammessi qualora dimostrino di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza; il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dai concorrenti, **A PENA DI ESCLUSIONE**, secondo il disposto dell'art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

L'impresa **singola** può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Si precisa inoltre, che il soggetto aggiudicatario esecutore dei lavori di "BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE" dovrà essere in possesso, ai fini della stipulazione del contratto di appalto a pena di decadenza dall'aggiudicazione, dell'iscrizione all'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, per la categoria 9 ("bonifica dei siti"), classe B.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all'art. 36, comma 1, lett. d), e) ed f) della L.P. 26/93 di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

Si precisa inoltre, che il soggetto aggiudicatario esecutore dei lavori di "BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE" dovrà essere in possesso, ai fini della stipulazione del contratto di appalto a pena di decadenza dall'aggiudicazione, dell'iscrizione all'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, per la categoria 9 ("bonifica dei siti"), classe B.

Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio, il requisito di esecuzione "iscrizione all'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI", per la categoria 9 ("bonifica dei siti") di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere posseduto da ogni soggetto che assume l'esecuzione dei lavori, fermo restando che l'impresa mandataria dovrà possedere l'iscrizione alla categoria 9 almeno per la classe B.

2.2.B) PER I SOGGETTI CANDIDATI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Il/i concorrente/i che intende/ono assumere le prestazioni dei servizi dovrà/anno essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico organizzativa:

➤ REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

1. **iscrizione al Registro delle Imprese** o equivalente registro professionale o commerciale del Paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto (ad esempio trasporto di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi in conto terzi, recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi) (*qualora non si sia tenuti all'iscrizione si dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto*);
2. **PER IL TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI**: iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006, nella **categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi – classe c) o superiore**, ai sensi del D.M. n. 120/2014 e s.m., per il cod. CER 170504 e il cod. CER 191308;

3. **PER IL TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI**: iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006, nella **categoria 5 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi – classe d) o superiore**, ai sensi del D.M. n. 120/2014 e s.m., per il cod. CER 170503* ed il cod. CER 191307*;

*Si precisa che nel caso in cui i rifiuti fossero **trasportati all'estero**, il concorrente dovrà essere in possesso della seguente iscrizione:*

4. **PER IL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO**: iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (o equivalente registro del Paese di stabilimento ai sensi dell'art. 26 della Direttiva 2008/98/CE), ai sensi dell'art. 194, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, nella **categoria 6 – trasporti transfrontalieri di rifiuti – classe adeguata alla quantità di rifiuti che si dichiara di trasportare presso il sito straniero**, ai sensi del D.M. n. 120/2014 e s.m. per i codici CER corrispondenti;

5. **PER IL RECUPERO/SMALTIMENTO** : autorizzazioni al recupero / smaltimento, ai sensi del Titolo IIIbis Parte II del D.Lgs 152/2006 oppure ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 (ovvero ai sensi dell'art. 23 della Direttiva 2008/98/CE), sufficienti a trattare le quantità annue minime pari a 7.500 t per il cod. CER 170503* e pari a 21.700 t per il cod. CER 170504, relativamente agli impianti di recupero/discardie indicati in offerta tecnica.

Si precisa che, come richiesto dall'art. 17 del capitolato speciale di appalto, gli impianti di recupero/discardie indicati in offerta tecnica dovranno essere gli esclusivi destinatari dei rifiuti. Le operazioni di smaltimento o di recupero, codificate rispettivamente con codice D15 ed R13, potranno costituire solo una fase delle attività e non l'impianto di destinazione finale dei rifiuti sopraccitati. Non saranno accettate autorizzazioni alle mere operazioni di smaltimento o di recupero codificate rispettivamente con codice D15 – Deposito preliminare e R13 – Messa in riserva.

6. Nel caso di partecipazione di "INTERMEDIARI", **tale soggetto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:**

- **iscrizione al Registro delle Imprese** o equivalente registro professionale o commerciale del Paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto;

- **iscrizione** all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006, nella **categoria 8** – intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi – **classe c) o superiore per rifiuti pericolosi e non pericolosi**;

nonché, dovrà presentare la seguente documentazione:

- l'elenco dei soggetti dal medesimo individuati per lo svolgimento dell'attività di trasporto, in possesso delle rispettive adeguate iscrizioni all'Albo nazionale gstori ambientali, di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 nonché dell'iscrizione di cui al punto 1;
- dichiarazione attestante che gli impianti dal medesimo individuati per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, e che dovranno essere indicati in offerta tecnica, sono in possesso delle rispettive adeguate autorizzazioni al recupero / smaltimento, di cui al precedente punto 5, dei requisiti di capacità tecnica di cui ai successivi punti 7 e 8 nonché dell'iscrizione di cui al punto 1;
- dichiarazioni di impegno, da parte dei soggetti trasportatori e/o impianti di smaltimento e/o recupero, di accettare i rifiuti oggetto del presente appalto.

➤ **REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO ORGANIZZATIVA:**

7. **(rifiuti non pericolosi)** che il soggetto che svolgerà l'attività di smaltimento e/o recupero, individuato in offerta tecnica, ha effettuato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti classificati secondo il cod. CER 170504 per almeno 20.000 tonnellate (si precisa che i limiti di peso sono da intendersi riferiti alla tonnellata di materiale smaltito o recuperato e che il requisito va posseduto anche nel caso di partecipazione di intermediari); con indicazione puntuale, per ciascuna operazione di smaltimento e/o recupero, dell'anno di effettuazione, del committente, del quantitativo e della tipologia di attività effettuata;
8. **(rifiuti pericolosi)** che il soggetto che svolgerà l'attività di smaltimento e/o recupero, individuato in offerta tecnica, ha effettuato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti classificati secondo il cod. CER 170503* per almeno 10.000 tonnellate (si precisa che i limiti di peso sono da intendersi riferiti alla tonnellata di materiale smaltito o recuperato e che il requisito va posseduto anche nel caso di partecipazione di intermediari); con indicazione puntuale, per ciascuna operazione di smaltimento e/o recupero, dell'anno di effettuazione, del committente, del quantitativo e della tipologia di attività effettuata;

(eventuale)

9. **(inoltre, per il soggetto intermediario):** aver intermediato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, almeno 7.500 ton/annue di rifiuti pericolosi.

SI EVIDENZIA CHE PER TUTTE LE ATTIVITÀ SOPRA INDIVIDUATE, TRASPORTO E SMALTIMENTO / RECUPERO DEI RIFIUTI, È RICHIESTA L'ISCRIZIONE AL SISTRI.

I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI CUI AI PARAGRAFI 2.2.A E 2.2.B DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PER LA

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, PENA L'ESCLUSIONE.

3. MODALITA' DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

3.A) MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL' OFFERTA ECONOMICA

Ai sensi dell'art. 39, comma 5, della L.P. 26/93 **non sono ammesse offerte in aumento.**

L'OFFERTA ECONOMICA dovrà essere redatta su carta resa legale (n. 03 marche da bollo da Euro **16,00** oppure una marca da bollo da Euro **48,00.-**) con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte non in regola con l'imposta di bollo, utilizzando, a pena di esclusione, il modulo, fornito dall'Amministrazione, di cui al successivo capoverso e recare la sottoscrizione, in ciascuna facciata, del Legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta dovrà essere sottoscritta, in ciascuna facciata, dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'offerta potrà essere sottoscritta, in ciascuna facciata, dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione integrale del modulo denominato "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto misto di lavori e servizi", secondo le modalità descritte all'art. 57 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26. **Il predetto modulo, timbrato in ogni pagina, deve essere ritirato da parte del concorrente presso l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio gare, via Dogana, n. 8 – 38122 TRENTO (tel.: 0461/496444 – telefax 0461/496422 - indirizzo PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it), previa richiesta da inviare anche a mezzo PEC o a mezzo fax, almeno entro 12 giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte.**

Si precisa che l'elaborato "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto misto di lavori e servizi", contenuto nel cd-rom in formato excel è fornito solamente a supporto del concorrente per facilitarne i calcoli in quanto la formulazione dell'offerta dovrà avvenire, a pena di esclusione, mediante la compilazione integrale del modulo "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto", timbrato in ogni pagina, ritirato presso la stazione appaltante.

La compilazione avviene mediante l'indicazione da parte dell'offerente:

- **del prezzo unitario offerto per ogni singola voce** relativa alle varie categorie di lavoro (in cifre ed in lettere, con l'avvertenza che in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà valido il prezzo espresso in lettere) e **del prodotto** dello stesso moltiplicato per la quantità indicata dall'Amministrazione (prezzi complessivi parziali).
(in caso di varianti migliorative)

Si precisa che le eventuali migliorie qualitative e quantitative proposte dal concorrente e accettate dall'Amministrazione saranno a totale carico dell'aggiudicatario e saranno comprese e compensate nelle corrispondenti voci della "Lista delle lavorazioni e forniture" previste per l'appalto e a cui si riferiscono o alle quali sono collegate. Nella compilazione dell'offerta

economica il concorrente non dovrà pertanto inserire nuove voci ma tenere conto della miglioria qualitativa e/o quantitativa proposta, in corrispondenza della voce a cui la miglioria si riferisce o alla quale è collegata.

- **del prezzo complessivo offerto** derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali, che deve essere espresso in cifre ed in lettere;
- **della percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola, che deve essere espressa in cifre ed in lettere (sia nella parte intera sia nella parte decimale)**; in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà valida la percentuale espressa in lettere.

ESEMPI DI INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RIBASSO :

- ES. 1

- **Percentuale di ribasso in cifre = 9,999**
- **Percentuale di ribasso in lettere = nove virgola novecentonovantanove**

- ES. 2

- **Percentuale di ribasso in cifre = 1,000**
- **Percentuale di ribasso in lettere = uno virgola zerozerozero**

- ES. 3

- **Percentuale di ribasso in cifre = 5,250**
- **Percentuale di ribasso in lettere = cinque virgola duecentocinquanta**

La percentuale di ribasso, espressa in cifre e in lettere, **con tre decimali dopo la virgola**, da indicare in calce all'offerta deve essere calcolata rapportando il prezzo complessivo offerto, al netto degli oneri della sicurezza, con il prezzo delle lavorazioni soggette a ribasso, stimato dall'Amministrazione e posto a base di gara.

Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 3 (tre) richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la commissione considererà i decimali mancanti pari a 0.

L'offerente dovrà infine compilare il riepilogo in calce al modulo contenente l'offerta economica.

In caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto ed il ribasso percentuale riportati nella lista, prevarrà ai fini dell'aggiudicazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

Si precisa che **l'offerta deve riguardare le lavorazioni soggette a ribasso e gli importi di offerta devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza**, ancorché la descrizione delle singole voci possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.

Si precisa che:

- le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto misto di lavori e servizi" (relativamente alla parte a corpo) non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93;

- (relativamente alla parte a corpo) il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto misto di lavori e servizi" previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico estimativo ed il capitolato speciale d'appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto a correggere la "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto misto di lavori e servizi", integrando o riducendo le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

A tal fine dovrà essere obbligatoriamente utilizzato il documento "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto misto di lavori e servizi" e quindi non potranno essere aggiunti fogli ulteriori da parte del concorrente.

Per la integrazione o riduzione delle quantità, il concorrente dovrà barrare la quantità ritenuta errata e trascrivere quella ritenuta corretta.

Le riduzioni e le integrazioni dovranno essere confermate mediante apposizione della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito (o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito).

Il mancato rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'esclusione automatica dell'offerta.

In caso di inserimento di voci e delle relative quantità ritenute mancanti, il concorrente dovrà trascrivere le voci e le relative quantità, avendo cura di inserirle in corrispondenza delle rispettive categorie e capitoli di appartenenza.

Ciascuna facciata di cui si compone il suddetto modulo, escluso il frontespizio, dovrà, **A PENA DI ESCLUSIONE**, essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Impresa offerente, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito (o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito), ovvero da un suo procuratore.

Le correzioni ai prezzi unitari e al ribasso percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere. Non sono ammesse correzioni ai prezzi unitari e al ribasso percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) effettuate mediante cancellature, abrasioni o mediante uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto e similari. **Le correzioni ai prezzi unitari e al ribasso percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere confermate mediante apposizione della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.**

Non saranno considerati validamente espressi i prezzi unitari e il ribasso percentuale indicati a seguito di correzioni ad essi non chiaramente riconducibili, non effettuate con le modalità di cui sopra e non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:

- la mancata presentazione della "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto misto di lavori e servizi";
- la presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base d'appalto soggetto a ribasso;

- **il mancato utilizzo del modulo fornito dall'Amministrazione;**
- **la mancata sottoscrizione del modulo in ogni sua facciata, escluso il frontespizio, con le modalità sopra indicate;**
- **la mancata indicazione di uno o più prezzi unitari (qualora non siano validamente espressi né in cifre né in lettere);**
- **la mancata indicazione del ribasso percentuale (qualora non sia validamente espresso né in cifre né in lettere);**
- **la mancata indicazione dei costi relativi alla sicurezza c.d. aziendale di cui all'art. 58.29 comma 10 della L.P. 26/93 (qualora non siano validamente espressi né in cifre né in lettere);**
- **la presenza di integrazioni o riduzioni di quantità non effettuate con le modalità sopra indicate.**

3A.1 DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA ECONOMICA

Nella busta contenente l'offerta economica dovranno essere inserite, le seguenti dichiarazioni/documentazione:

1. **l'eventuale dichiarazione di subappalto** (di cui all'art. 42 della L.p. 26/93) da considerarsi **a pena di esclusione nei casi in cui sia dovuta**, in carta legale o resa legale, resa **secondo le modalità** indicate nel **successivo paragrafo 6**.
Tale dichiarazione **dovrà essere sottoscritta**, dal legale rappresentante dell'impresa singola o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa, potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.
Qualora la dichiarazione di subappalto sia dovuta, **la mancata sottoscrizione di tale dichiarazione con le modalità sopra indicate, comporta l'esclusione dalla gara.**
2. **le eventuali giustificazioni dell'offerta per tutti gli articoli relativi alle voci di prezzo**, al fine della valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 58.29 della L.p. 26/93, da rendere seguendo le indicazioni contenute al paragrafo 4 dell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte relative agli interventi del 1 lotto".
Le schede di analisi dei prezzi e la documentazione giustificativa dovranno essere sottoscritti dal Legale rappresentante dell'Impresa singola, o da ciascuna raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, oppure dal Legale rappresentante della capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti in caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito (o procuratore di questi).

La "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto misto di lavori e servizi", unitamente alle ulteriori dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo 3A.1, deve essere inserita, **a pena di esclusione**, in un'apposita busta chiusa, con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico.

3.B) MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta tecnica nonché l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia integralmente all'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte relative agli interventi del 1° lotto".

Ai sensi dell'art. 7bis, comma 5, della L.P. 26/93, come meglio precisato al successivo paragrafo 12, nell'offerta tecnica il concorrente potrà altresì dichiarare la volontà di non consentire l'accesso, da parte di altri concorrenti, alle informazioni contenute nell'offerta medesima che costituiscono segreti tecnici o commerciali da individuare con adeguata motivazione.

L'offerta tecnica non potrà contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento di tipo economico.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere prodotte le seguenti **dichiarazioni**, rese dal Legale rappresentante dell'Impresa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità dello stesso, attestanti:

4.1 DICHIARAZIONE PER I SOGGETTI CANDIDATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

(si prega di utilizzare preferibilmente il modello allegato A1 al presente bando)

1. **"il possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare, (se il concorrente partecipa per un importo corrispondente o superiore alla classifica III) riportante altresì la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati"**.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art.76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il **rinnovo dell'attestazione SOA**, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della **certificazione di qualità scaduta** al termine per la presentazione delle offerte, saranno ammesse qualora dalla documentazione allegata risulti il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;

- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la **verifica triennale scaduto** alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta,

saranno ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto entro 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

- I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla **scadenza intermedia scaduto** alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammessi qualora dimostrino di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza; il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

2) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, con l'obbligo di indicare - TUTTE le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate da TUTTI i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. attualmente in carica nonché, per quanto a propria conoscenza, dai soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (ivi compresi gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso eventuali società incorporate o società fuse in nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo), ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, con indicazione delle eventuali misure di completa ed effettiva dissociazione adottate dall'impresa nei confronti dei medesimi soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando che hanno riportato i sopra citati provvedimenti.

Qualora il legale rappresentante **non abbia conoscenza:**

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter),
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione,

le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).

Si precisa che i responsabili tecnici dei soggetti che assumono le prestazioni dei servizi di trasporto, smaltimento / recupero dei fanghi dovranno rendere la dichiarazione di cui all'art. 38 comma 1 lett. b), c) m-ter) del D.Lgs. 163/2006.

2bis) in ordine al requisito di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006:

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente,

oppure, una delle seguenti alternative,

a) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

2ter) *eventuale, da rendersi esclusivamente nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale,*

(in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto provvedimento del Tribunale (indicandone gli estremi), dichiarando di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed indicando l'impresa ausiliaria di cui intende avvalersi

DOVRA' INOLTRE ESSERE ALLEGATA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL COMMA 4 DEL CITATO ART. 186 BIS E INDICATA AL SUCCESSIVO PARAGRAFO 4.6.

OPPURE

in caso di deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale e di essere autorizzata alla partecipazione alla presente procedura giusta provvedimento del Tribunale (*indicandone gli estremi*);

3. che non ricorre il divieto di cui all'art. 20, comma 10, della L.P. 26/93 relativo agli incarichi di progettazione, studio e consulenza dei lavori e dei servizi oggetto dell'appalto;

4. di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, accettandoli senza riserva alcuna,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

NB: Si precisa che l'offerta è subordinata alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove debbono essere eseguiti i lavori da effettuarsi con le modalità indicate al punto 12 delle premesse. **Si procederà ad ESCLUDERE i concorrenti** che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità indicate nelle premesse del presente bando, in quanto l'offerta sarà ritenuta inammissibile.

5. (*Eventualmente, qualora si intenda costituire il deposito cauzionale in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio previsto dall'art. 23, comma 6 della L.p. 26/93*)
il possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN

ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati;

6. che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93;

7. *(se associazione temporanea non ancora costituita)*

l'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento, **la relativa tipologia** (*orizzontale, verticale, misto, in cooptazione*), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, **la quota/parte** di ciascuna impresa riunita, nonché **l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006;

8. *(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. b) della L.p. 26/93)*

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93.

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DOVRA' RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI PUNTI 2, 2 bis e 2 ter, ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL'ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006.

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. c) della L.p. 26/93)

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93.

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DOVRA' RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI PUNTI 2, 2 bis e 2 ter, ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL'ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006.

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93)

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio. In tale ipotesi, le imprese consorziate dovranno rendere le dichiarazioni di cui al par. 4.1.

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93)

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, **la quota di partecipazione** al consorzio di ciascuna impresa, nonché **l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006. In tale ipotesi, le imprese consorziate dovranno rendere le dichiarazioni di cui al par. 4.1.

9. *(eventualmente in caso di G.E.I.E.):* dovranno essere indicate le Imprese facenti parte del G.E.I.E.;

I requisiti di cui al paragrafo 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, PENA L'ESCLUSIONE.

In caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

In caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc. (art. 36, c. 1 lett. e) della L.p 26/93) la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

In caso di consorzi di cui all'art. 36, comma 1, lett. b) e c) della L.P. 26/93 e ss.mm., essi dovranno rendere la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1.

Inoltre le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1, limitatamente ai punti n. 2, 2bis e 2ter, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. (si rinvia al paragrafo 4.8).

E' in facoltà del concorrente produrre idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

La dichiarazione delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo possono fare riferimento al possesso parziale dei requisiti di cui al par. 4.1 punto 1 (qualificazione SOA), ma deve contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, come indicati nel precedente paragrafo 2.2.A.

La dichiarazione resa da parte delle imprese mandanti/associate ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, può riguardare anche la qualificazione per categorie e importi diversi da quelli richiesti per l'appalto, fermo restando che i lavori che saranno eseguiti dalle medesime non debbono superare il 20% dell'importo contrattuale e che l'ammontare complessivo dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna deve essere almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

I G.E.I.E. dovranno indicare le imprese facenti parte del G.E.I.E. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in una lingua diversa dall'Italiano, dovranno essere corredate da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

4.1.BIS DICHIARAZIONE PER I SOGGETTI CANDIDATI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

(si prega di utilizzare preferibilmente il modello allegato A2 al presente bando)

- 1.a)** che l'impresa è **iscritta al Registro delle Imprese** o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto (*ad esempio trasporto di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi in conto terzi, recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi*) (qualora l'impresa non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto);
- 1.b)** (solo per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) che l'impresa dispone dell'**iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali**, di cui all'art. 212 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006, nella **categoria 4** – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non

pericolosi prodotti da terzi – **classe c) o superiore**, ai sensi del D.M. n. 120/2014 e s. m., per il cod. CER 170504 e il cod. CER 191308 (ovvero, per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, equivalente autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese di stabilimento);

1.c) *(solo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi)* che l'impresa dispone dell'**iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali**, di cui all'art. 212 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006, nella **categoria 5** – raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi – **classe d) o superiore**, ai sensi del D.M. n. 120/2014 e s. m. per il cod. CER 170503* e il cod. CER 191307* (ovvero, per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, equivalente autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese di stabilimento);

1.d) *(eventuale per il trasporto transfrontaliero)* che l'impresa dispone dell'**iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** (o equivalente registro del Paese di stabilimento ai sensi dell'art. 26 della Direttiva 2008/98/CE), ai sensi dell'art. 194, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, nella **categoria 6** – trasporti transfrontalieri di rifiuti – classe adeguata alla quantità di rifiuti che si dichiara di trasportare presso il sito straniero, ai sensi del D.M. n. 120/2014 e s. m. per i codici CER corrispondenti;

1.e) *(per il recupero / smaltimento)*

autorizzazioni al recupero / smaltimento, ai sensi del Titolo IIIbis Parte II del D.Lgs. 152/2006 oppure ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 (ovvero ai sensi dell'art. 23 della Direttiva 2008/98/CE), sufficienti a trattare le quantità annue minime pari a 7.500 t per il cod. CER 170503* e pari a 21.700 t per il cod. CER 170504, relativamente agli impianti di recupero/discardie indicati in offerta tecnica.

1.f) che il soggetto che svolgerà l'attività di smaltimento e/o recupero, individuato in offerta tecnica, ha effettuato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti classificati secondo il cod. CER 170504 per almeno 20.000 tonnellate, con indicazione puntuale, per ciascuna operazione di smaltimento e/o recupero, dell'anno di effettuazione, del committente, del quantitativo e della tipologia di attività effettuata;

1.g) che il soggetto che svolgerà l'attività di smaltimento e/o recupero, individuato in offerta tecnica, ha effettuato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti classificati secondo il cod. CER 170503* per almeno 10.000 tonnellate, con indicazione puntuale, per ciascuna operazione di smaltimento e/o recupero, dell'anno di effettuazione, del committente, del quantitativo e della tipologia di attività effettuata;

1.h) *(nel caso di "intermediari"):*

1) **iscrizione al Registro delle Imprese** o equivalente registro professionale o commerciale del Paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto (qualora l'impresa non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto);

2) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006, nella **categoria 8** – intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi – **classe c) o superiore per rifiuti pericolosi e non pericolosi**, (ovvero, per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, equivalente autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese di stabilimento);

3) che il soggetto ha intermediato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, almeno 7.500 ton/annue di rifiuti pericolosi;

4) l'elenco dei soggetti dal medesimo individuati per lo svolgimento dell'attività di trasporto, in possesso delle rispettive adeguate iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui ai precedenti punti 1.b, 1.c, 1.d nonché dell'iscrizione di cui al punto 1.a;

5) dichiarazione attestante che i soggetti titolari degli impianti dal medesimo individuati per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, e che dovranno essere indicati in offerta tecnica, sono in possesso delle rispettive adeguate autorizzazioni al recupero / smaltimento, di cui al precedente punto 1.e ed in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1.a, 1.f e 1.g;

6) dichiarazioni di impegno, da parte dei soggetti trasportatori e/o impianti di smaltimento e/o recupero, di accettare i rifiuti oggetto del presente appalto.

2) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, con l'obbligo di indicare - specificando gli estremi dei provvedimenti e le fattispecie di reato ascritte - TUTTE le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate da TUTTI i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. attualmente in carica nonché, per quanto a propria conoscenza, dai soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (ivi compresi gli amministratori e i direttori tecnici / responsabili tecnici che hanno operato presso eventuali società incorporate o società fuse in nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo), ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, con indicazione delle eventuali misure di completa ed effettiva dissociazione adottate dall'impresa nei confronti dei medesimi soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando che hanno riportato i sopra citati provvedimenti.

Qualora il legale rappresentante **non abbia conoscenza:**

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter),
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione,

le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).

Si precisa che i responsabili tecnici dei soggetti che assumono le prestazioni dei servizi di trasporto, smaltimento / recupero dei fanghi dovranno rendere la dichiarazione di cui all'art. 38 comma 1 lett. b), c) m-ter) del D.Lgs. 163/2006.

2bis) in ordine al requisito di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006:

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente, oppure, una delle seguenti alternative,

a) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

2ter) *eventuale, da rendersi esclusivamente nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale,*

(in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto provvedimento del Tribunale (indicandone gli estremi), dichiarando di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed indicando l'impresa ausiliaria di cui intende avvalersi

DOVRA' INOLTRE ESSERE ALLEGATA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL COMMA 4 DEL CITATO ART. 186 BIS E INDICATA AL SUCCESSIVO PARAGRAFO 4.6.

OPPURE

in caso di deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)

di essere autorizzata alla partecipazione giusto provvedimento del Tribunale (indicandone gli estremi).

3. che non ricorre il divieto di cui all'art. 20, comma 10, della L.P. 26/93 relativo agli incarichi di progettazione, studio e consulenza dei lavori e dei servizi oggetto dell'appalto;

4. di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, accettandoli senza riserva alcuna,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

NB: Si precisa che l'offerta è subordinata alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove debbono essere eseguiti i lavori da effettuarsi con le modalità indicate al punto 12 delle premesse. **Si procederà ad ESCLUDERE i concorrenti** che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità indicate nelle premesse del presente bando, in quanto l'offerta sarà ritenuta inammissibile.

5. *Eventualmente, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio previsto dall'art. 23, comma 6 della L.p. 26/93: il possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati;*

6. che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93.

7. *(se associazione temporanea non ancora costituita)*

l'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento, **la relativa tipologia** (*orizzontale, verticale, misto, in cooptazione*), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, **la quota/parte** di ciascuna impresa riunita, nonché **l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006;

8. *(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. b) della L.p. 26/93)*

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DOVRA' RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1.BIS, LIMITATAMENTE AI PUNTI 2, 2 bis e 2 ter, ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL'ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006.

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. c) della L.p. 26/93)

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DOVRA' RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1.BIS, LIMITATAMENTE AI PUNTI 2, 2 bis e 2 ter, ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL'ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006.

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93)

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio. In tale ipotesi, le imprese consorziate dovranno rendere le dichiarazioni di cui al par. 4.1.

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93)

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, **la quota di partecipazione** al consorzio di ciascuna impresa, nonché **l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006. In tale ipotesi, le imprese consorziate dovranno rendere le dichiarazioni di cui al par. 4.1.

9. *(eventualmente in caso di G.E.I.E.):* dovranno essere indicate le Imprese facenti parte del G.E.I.E..

PER I SOGGETTI CANDIDATI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI SI SPECIFICA CHE:

I requisiti di cui al paragrafo 4.1.BIS devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, PENA L'ESCLUSIONE.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di imprese** ciascuna impresa associata dovrà rendere la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da

persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestante quanto previsto dal presente paragrafo 4.1.BIS e precisamente:

- ai punti **1.a), 2, 2bis, 2ter, 3, 4, 6, 7;**
- e, eventualmente, se ricorre il caso: **1.b), 1.c), 1.d), 1.e), 1.f), 1.g), 1.h), 5.**

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. e di GEIE, il consorzio ex art. 2602 c.c. e le imprese consorziate indicate in sede di offerta, il G.E.I.E. e le imprese facenti parte del G.E.I.E. indicate in sede di offerta dovranno rendere la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestante quanto previsto dal paragrafo 4.1.BIS e precisamente:

- ai punti **1.a), 2, 2bis, 2ter, 3, 4, 6, 8 o 9;**
- ed, eventualmente, se ricorre il caso: **1.b), 1.c), 1.d), 1.e), 1.f), 1.g), 1.h), 5.**

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., i requisiti di cui al **paragrafo 4.1.BIS punto 1.a** - ossia l'iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per attività adeguata a quella in appalto – nonchè i requisiti di cui ai **punti 2, 2bis e 2ter** – ossia i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 - dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata, consorziate o facente parte del G.E.I.E., a **PENA DI ESCLUSIONE**.

I requisiti di cui ai punti 1.b), 1.c), 1.d), 1.e), sono frazionabili come di seguito indicato.

Il requisito, **1.b**, RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI – **iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** – potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio e dal G.E.I.E., fermo restando che ogni impresa del raggruppamento che effettua tale servizio di trasporto dovrà possedere l'iscrizione alla **categoria 4)** almeno per la **classe e)** e che la somma delle classi possedute dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole, a **PENA DI ESCLUSIONE**.

Il requisito, **1.c**, RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI – **iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** – potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio e dal G.E.I.E., fermo restando che ogni impresa del raggruppamento che effettua tale servizio di trasporto dovrà possedere l'iscrizione alla **categoria 5)** almeno per la **classe e)** e che la somma delle classi possedute dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole, a **PENA DI ESCLUSIONE**.

Il requisito, **1.d**, TRASPORTI TRANSFRONTALIERI – **iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** – potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio e dal G.E.I.E., fermo restando che ogni impresa del raggruppamento che effettua tale servizio di trasporto dovrà possedere l'iscrizione alla categoria alla **categoria 6)** almeno per la **classe e)** e che la somma delle classi possedute dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole, a **PENA DI ESCLUSIONE**.

Il requisito, **1.e**, AUTORIZZAZIONI AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO, ai sensi del Titolo IIIbis Parte II del D.Lgs 152/06 oppure ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 (ovvero ai sensi dell'art. 23 della Direttiva 2008/98/CE), sufficienti a trattare le quantità annue minime pari a 7.500 t per il cod. CER 170503* e pari a 21.700 t per il cod. CER 170504 potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio e dal G.E.I.E., fermo restando che ogni impresa del raggruppamento che effettuerà operazioni di recupero o smaltimento dovrà possedere l'autorizzazione a trattare almeno una quantità annua pari a 3.000 t per il cod. CER 170503* e pari a 10.000 t per il cod. CER 170504, e che la somma

delle singole operazioni effettuate dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole, **a PENA DI ESCLUSIONE.**

I requisiti di cui ai punti 1.f) e 1.g) sono dimostrabili come di seguito indicato.

I requisiti di capacità tecnica di cui al par. 4.1.BIS punti 1.f e punto 1.g possono essere cumulati dai soggetti che effettuano il servizio di smaltimento / recupero costituenti il raggruppamento, il consorzio ex art. 2602 c.c. e il GEIE fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole, **a PENA DI ESCLUSIONE.**

In caso di partecipazione di più intermediari:

- l'iscrizione alla CCIAA e l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 8 – intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi – classe c) o superiore per rifiuti pericolosi e non pericolosi, dovranno essere possedute da ciascun intermediario, **A PENA DI ESCLUSIONE;**

- il requisito di capacità tecnica e di esperienza di cui al punto 1.h.3 è cumulabile fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per il singolo intermediario.

In caso di consorzi di cui all'art. 36, comma 1, lett. b) e c) della L.P. 26/93 e ss.mm., essi dovranno rendere la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1.BIS.

Inoltre le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1.BIS, limitatamente ai punti n. 2, 2bis e 2ter, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. (si rinvia al paragrafo 4.8).

I G.E.I.E. dovranno indicare le imprese facenti parte del G.E.I.E. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m., devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in una lingua diversa dall'Italiano, dovranno essere corredate da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 35ter co. 1 della L.p. 26/93, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione/documentazione richiesta ai sensi del paragrafo 4.1 e/o paragrafo 4.1.BIS comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a EURO 11.903,00.- il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 4.1 e/o 4.1.BIS.

L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinché provveda all'applicazione della sanzione, con

indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).

Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

SE IL CONCORRENTE PROCEDE ALLA PRESENTAZIONE, ALL'INTEGRAZIONE O ALLA REGOLARIZZAZIONE DI QUANTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE NEL TERMINE DI 3 (TRE) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA, NON È TENUTO AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore;
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti da 1 a 9 del par. 4.1, qualora dovuti da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al paragrafo 4.1.BIS da parte dei soggetti tenuti a renderla
- omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti da 1 a 9 del par. 4.1.BIS, qualora dovuti da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. il concorrente dovrà obbligatoriamente dichiarare - specificando gli estremi dei provvedimenti e le fattispecie di reato ascritte - TUTTE le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) , ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, a dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.

In caso di incorporazione o fusione societaria, il concorrente (incorporante, o risultante dalla fusione) dovrà presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006 anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata o le società fuse nel nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la dissociazione.

Si precisa che in caso di società con due soci partecipanti al 50%, il concorrente dovrà presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m ter) del d.lgs. n. 163/2006 con riferimento ad entrambi i soci. In caso di società con tre soci, il concorrente dovrà presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m ter) del d.lgs. n. 163/2006 con riferimento al socio partecipante

almeno al 50%.

I responsabili tecnici dei soggetti che assumono le prestazioni dei servizi di trasporto, smaltimento / recupero dei fanghi **dovranno rendere la dichiarazione di cui all'art. 38 comma 1 lett. b), c) m-ter) del D.Lgs. 163/2006.**

L'Amministrazione provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:

- partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);
- corruzione (art. 319 c.p.)
- frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898)
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

Qualora l'Amministrazione riscontri sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione per fattispecie di reato diverse da quelle sopra indicate, procederà a verificare l'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

Qualora, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione, riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) e dal responsabile tecnico, identificati dall'Amministrazione mediante visura del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., si procederà all'esclusione del concorrente per falsa dichiarazione, ai sensi ed agli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e con le ulteriori conseguenze previste dall'art. 38, comma 1 ter del D.lgs. 163/2006.

Qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, **si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente pari ad € 10.000,00).

- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. Nel caso in cui, nel corso delle verifiche in capo all'aggiudicatario, pervenga dall'Ente previdenziale competente un DURC irregolare, l'Amministrazione valuterà discrezionalmente la definitività della violazione secondo gli elementi indiziari (indicativi e anche da bilanciare tra loro) individuati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 561/2015, ed in particolare:
 - la circostanza che il concorrente abbia regolarizzato la propria posizione contributiva prima che la stazione appaltante abbia avviato il relativo procedimento di contestazione finalizzato all'esclusione dalla gara o all'annullamento dell'aggiudicazione;
 - la circostanza che il concorrente, entro 15 giorni dalla eventuale conoscenza del DURC negativo, abbia pagato la somma dovuta;
 - la circostanza che il concorrente abbia pagato la somma dovuta ancor prima della comunicazione di esito della procedura di gara;
 - la circostanza che il concorrente sia o meno "recidivo" circa l'inadempimento degli oneri contributivi;
 - la circostanza che il mancato pagamento sia dipeso da attività altrui (ad es. mancato o ritardato pagamento della banca delegata, nonostante la presenza di liquidità sul conto corrente del concorrente/aggiudicatario).

- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica.

Si riporta di seguito l'art. 38 commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.mm.:

“Art. 38

Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio

1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento o finanziario.

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta

autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte».

Si riporta di seguito l'art. 35 ter della L.P. 26/93:

Art. 35 ter - Mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni

1. Nei casi di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base a questa legge o da altre disposizioni di legge applicabili, al regolamento di attuazione, al bando o al disciplinare di gara, si applica la normativa statale. Se il concorrente procede alla presentazione, all'integrazione o alla regolarizzazione nel termine di tre giorni dal ricevimento della richiesta, non è tenuto al pagamento della sanzione."

Si riporta di seguito l'art. 186-bis commi 3, 4 e 5 del R.D. 267/1942:

3. "Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

4. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

5. Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento."

4.2 DEPOSITO CAUZIONALE

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta economica e l'offerta tecnica, dovrà essere presentata, la documentazione **in originale** comprovante la costituzione di un **deposito cauzionale** per un ammontare pari ad **Euro 238.041,63.-** corrispondente al **2% dell'importo a base di appalto**, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione (come previsto dall'art. 23, comma 1 della L.p. 26/93).

Si precisa che il deposito cauzionale copre anche le sanzioni previste dall'art. 35 ter della L.P. 26/93.

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 23, comma 6 della L.P. 26/93, secondo il quale il beneficio della riduzione della cauzione del 50% trova applicazione in presenza del possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati. In tal caso l'importo della cauzione sarà pari ad **Euro 119.020,82.-**

In caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 44 del 27.09.2000.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e **intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.**

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:

1. tramite **deposito in contanti**, tramite versamento diretto sul "conto deposito d'asta" della Provincia Autonoma di Trento n. 10400 presso tutti gli sportelli del Tesoriere capofila della Pat- Unicredit Banca Spa; il versamento può essere effettuato altresì tramite bonifico sul conto medesimo – codice IBAN IT97N0200801820000100695532. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di pagamento del bonifico riportante il Codice di riferimento operazione (CRO). **L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione;**
2. **in titoli** del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito. **L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in**

favore dell'Amministrazione;

3. mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale.

E' ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale (con estensione .p7m), a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. in copia su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni (I.V.A.S.S.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere **sottoscritte in originale**, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

a) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure

b) con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (**ALTAL FINE E' UTILIZZABILE IL FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO D) DEL PRESENTE BANDO**).

I concorrenti devono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) o b) ed integrata con le seguenti clausole:

- **IL FIDEIUSSORE RINUNCIA ALL'ECCEZIONE DI CUI ALL'ART. 1957, SECONDO COMMA DEL CODICE CIVILE;**
- **IL FIDEIUSSORE SI IMPEGNA, SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE, A RINNOVARE LA GARANZIA PER ULTERIORI 180 GIORNI, NEL CASO IN CUI, AL MOMENTO DELLA SCADENZA DELLA GARANZIA, NON SIA ANCORA INTERVENUTA L'AGGIUDICAZIONE.**

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole:

1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Amministrazione in caso di mancata

sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;

2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;

4. Il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile.

5. Il fideiussore si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

6. Il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

Ai sensi dell'art. 35ter co. 1 della L.p. 26/93, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione/documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale, richiesta ai sensi del presente paragrafo 4.2, ivi compresa la mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore di cui all'art. 38, comma 3, del DPR 445/2000, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a EURO 11.903,00.- il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione/dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.2.

L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).

Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

SE IL CONCORRENTE PROCEDE ALLA PRESENTAZIONE, ALL'INTEGRAZIONE O ALLA REGOLARIZZAZIONE DI QUANTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE NEL TERMINE DI 3 (TRE) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA, NON È TENUTO AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria ovvero ricevuta CRO o di deposito in contanti o titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato);
- mancata sottoscrizione in originale (autografa o digitale) della fideiussione da parte del soggetto garante oppure mancata presentazione della dichiarazione di conformità all'originale della cauzione provvisoria sottoscritta da un pubblico ufficiale;
- mancata presentazione dell'autentica notarile ovvero della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore, accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando;
- mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento.

Si procederà ad **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte e nel caso in cui non rispetti la previsione di cui all'art. 23 comma 4 della L.P. 26/93, ossia non decorra dalla data di presentazione dell'offerta.

4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere presentata **LA RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di Euro 200,00.-** a favore di A.N.AC. - deliberazione AVCP 5 marzo 2014 – secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione>.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG n. 475564633A** che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **On line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova

dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

Ai sensi dell'art. 35ter co. 1 della L.p. 26/93, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione/documentazione richiesta ai sensi del presente paragrafo 4.3, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a EURO 11.903,00.- il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.3.

L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).

Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

SE IL CONCORRENTE PROCEDE ALLA PRESENTAZIONE, ALL'INTEGRAZIONE O ALLA REGOLARIZZAZIONE DI QUANTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE NEL TERMINE DI 3 (TRE) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA, NON È TENUTO AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.

Si procederà ad **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte, ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.

4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in **raggruppamento temporaneo già costituito**, debbono produrre, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica tramite l'impresa capogruppo:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta (*se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale"*) determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso, *oppure (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010)* determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Ai sensi dell'art. 35ter co. 1 della L.p. 26/93, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del mandato e della procura richiesti ai sensi del presente paragrafo 4.4, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a EURO 11.903,00.- il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA

L'ESCLUSIONE DALLA GARA, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.4.

L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).

Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

SE IL CONCORRENTE PROCEDE ALLA PRESENTAZIONE, ALL'INTEGRAZIONE O ALLA REGOLARIZZAZIONE DI QUANTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE NEL TERMINE DI 3 (TRE) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA, NON È TENUTO AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE.

4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta economica e l'offerta tecnica, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.6 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE OVVERO CHE HANNO PRESENTATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE.

1) IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa **ammessa al concordato preventivo** con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara la seguente documentazione a corredo di quanto dichiarato al punto 2ter) della dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 (se esecutore lavori) o paragrafo 4.1.BIS (se prestatore servizi):

- a) La relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), R.D. 16.03.1942 n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) La dichiarazione resa dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) di un altro operatore attestante, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000:
 - il possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica ed economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - l'impegno nei confronti del concorrente e dell'Amministrazione a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, oppure non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

- c) L'originale o una copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire le risorse necessarie all'esecuzione e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, oppure non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo, il concorrente può presentare, in luogo del contratto di avvalimento, una dichiarazione sostitutiva che attesti il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti alla precedente lettera c).

2) IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 3, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa che abbia **depositato il ricorso per l'ammissione** a concordato preventivo con continuità aziendale e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione allo stesso, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara apposita **dichiarazione** di avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla procedura, a seguito del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.

Qualora il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale intervenga nel corso della procedura di affidamento e fino alla stipulazione del contratto, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante e a produrre, oltre a quanto dichiarato al punto 2ter) della dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 (se esecutore lavori) o paragrafo 4.1.BIS (se prestatore servizi), tutta la documentazione di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

L'inadempimento di tale obbligo di produzione documentale è sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 35ter co. 1 della L.p. 26/93, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione/documentazione richiesta ai sensi del presente paragrafo 4.6, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a EURO 11.903,00.- il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.6.

L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o

regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).

Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

SE IL CONCORRENTE PROCEDE ALLA PRESENTAZIONE, ALL'INTEGRAZIONE O ALLA REGOLARIZZAZIONE DI QUANTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE NEL TERMINE DI 3 (TRE) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA, NON È TENUTO AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione, ovvero mancata sottoscrizione di quanto richiesto dal punto 1 lett. a), b), c) del presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto ausiliario, con riferimento alla dichiarazione di cui al punto 1 lett. b) del presente paragrafo;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

Si procederà ad **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui si accerti che la documentazione di cui al punto 1 lett. a), b) e c), sia stata resa e/o sottoscritta oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.7 AVVALIMENTO

Non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. dei requisiti di cui al paragrafo 2.2.B punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 in quanto trattasi di requisiti di idoneità professionale.

Per gli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 2.2.A (attestazione SOA) e paragrafo 2.2.B punti 7, 8, e 9 (requisiti di capacità tecnico organizzativa) è ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'art. 58.27 della l.p. 26/93, in combinato disposto con l'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

In tale caso il concorrente dovrà presentare, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4.1 (se esecutore lavori) o paragrafo 4.1.BIS (se prestatore servizi):

- 1) dichiarazione resa, A PENA DI ESCLUSIONE, dal concorrente, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'avvalimento del requisito di cui al par. 2.2.A e 2.2.B punti 7, 8, e 9 del presente bando di gara, con specifica indicazione del/i requisito/i stesso/i e dell'impresa ausiliaria;**
- 2) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, indicata al precedente paragrafo 4.1 punto 2, 2bis e 2ter e/o paragrafo 4.1.BIS punto 2, 2bis e 2ter, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;**
- 3) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000 con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;**
- 4) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante che la medesima non partecipa alla gara in proprio o**

associata o consorziata;

5) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto di avvalimento di cui al precedente punto 5) deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:**

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

6) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al precedente punto 5) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Per quanto non diversamente previsto dal presente paragrafo, trova applicazione la disciplina recata dall'art. 58.27 della l.p. 26/93, in combinato disposto con l'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 35ter co. 1 della L.p. 26/93, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione/documentazione richiesta ai sensi del presente paragrafo 4.7, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a EURO 11.903,00.- il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.7.

L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).

Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

SE IL CONCORRENTE PROCEDE ALLA PRESENTAZIONE, ALL'INTEGRAZIONE O ALLA REGOLARIZZAZIONE DI QUANTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE NEL TERMINE DI 3 (TRE) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA, NON È TENUTO AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione, ovvero mancata sottoscrizione di quanto richiesto dal presente paragrafo (punti 2, 3, 4, 5 e 6) da parte dei soggetti tenuti;
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto ausiliario, con riferimento alle dichiarazioni sostitutive che il medesimo è tenuto a rendere ai sensi del presente paragrafo;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo di quanto richiesto da bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente (ad es. MANCATA

INDICAZIONE NEL CONTRATTO DELLE RISORSE E DEI MEZZI PRESTATI).

Si procederà ad **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui, in sede di offerta, non sia stata presentata o regolarmente sottoscritta la dichiarazione di cui al precedente punto 1) attestante la volontà di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Si procederà altresì ad **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui si accerti che il contratto di avvalimento è stato stipulato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.8 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART 36 COMMA 1, LETT. B) E C) DELLA L.P. 26/93 E SS.MM.

In caso di consorzi di cui all'art. 36, comma 1, lett. b) e c) della l.p. 26/93 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 (oppure 4.1.BIS se soggetti candidati alla prestazione dei servizi), limitatamente ai punti n. 2, 2bis e 2ter, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm..

Tale dichiarazione deve essere presentata all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste contenenti l'offerta tecnica e quella economica.

Ai sensi dell'art. 35ter co. 1 della L.p. 26/93, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione/documentazione richiesta ai sensi del presente paragrafo 4.8, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a EURO 11.903,00.- il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.8.

L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).

Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

SE IL CONCORRENTE PROCEDE ALLA PRESENTAZIONE, ALL'INTEGRAZIONE O ALLA REGOLARIZZAZIONE DI QUANTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE NEL TERMINE DI 3 (TRE) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA, NON È TENUTO AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione, ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate per conto delle quali soggetto partecipa;
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore;
- omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti 2, 2bis e 2 ter del paragrafo 4.1 oppure del par. 4.1.BIS del presente bando;

• **incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.**

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica, indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà:

- a) ad aprire i plichi presentati, entro il termine fissato, e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, contrassegnandola in ciascun foglio, ed, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara oppure a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta;
- b) a sorteggiare un numero pari al **10 (dieci) per cento** del numero delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore.
- c) alla verifica, per i concorrenti estratti, del possesso dei requisiti di cui all'art. 41 della L.P. 26/93;
- d) a sospendere la seduta di gara qualora l'Amministrazione sia impossibilitata a verificare il possesso dei requisiti ai sensi della lettera c), al fine di richiedere loro di esibire, mediante PEC all'indirizzo indicato nella dichiarazione presentata per la partecipazione alla gara, di cui al precedente punto 4.1 e/o punto 4.1.BIS, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa di cui al paragrafo 2.2.A (attestazione SOA) e 2.2.B punti 7, 8, 9 del presente bando.

Il Presidente di gara, all'esito della verifica (lo stesso giorno oppure il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, della quale sarà dato avviso ai concorrenti ammessi), provvederà:

- a) ad escludere dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa dichiarati, o che non abbiano trasmesso la documentazione a comprova dei predetti requisiti, qualora richiesto e ove necessario;
- b) a disporre la comunicazione di quanto avvenuto alla competente struttura dell'Amministrazione, affinché provveda all'escussione della cauzione provvisoria, nonché a segnalare il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 L.P. 26/93, e a provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per il caso di false dichiarazioni;
- c) ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche, riscontrandone il contenuto attraverso la lettura dell'intestazione dei singoli fascicoli contenuti in offerta tecnica e verificandone la corrispondenza con quanto richiesto dagli atti di gara;
- d) a dichiarare chiusa la seduta di gara e a trasmettere alla Commissione tecnica, appositamente nominata con delibera della Giunta Provinciale le buste contenenti le offerte tecniche, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo.

La commissione tecnica procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando nonché dell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte relative agli interventi del 1° lotto", previa verifica della regolarità formale della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, alla valutazione delle offerte ritenute regolari e all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali. All'esito di tale analisi, il Presidente della Commissione tecnica trasmette i suddetti verbali, contenenti la graduatoria parziale dei punteggi e le eventuali proposte di

esclusione delle offerte tecniche per riscontrate violazioni delle prescrizioni degli atti di gara poste a pena di esclusione, alla struttura competente per l'espletamento della procedura di gara.

Il presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, dopo aver dato lettura, anche per estratto, dei verbali redatti dalla commissione tecnica e dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo e, qualora ritenga correttamente concluso l'operato della commissione tecnica, provvede:

- a) ad escludere, se del caso, i concorrenti sulla base della proposta della commissione tecnica e a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica;
- b) a contrassegnare le offerte economiche in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate dal concorrente;
- c) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti e dunque dei prezzi complessivi offerti;
- d) ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte relative agli interventi del 1° lotto";
- e) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;
- f) a determinare la soglia per la valutazione dell'anomalia delle offerte e alla individuazione di quelle i cui punteggi sono pari o superiori alla predetta soglia, secondo le modalità previste dall'articolo 58.29, comma 2 della L.p. 26/93;
- g) qualora l'impresa prima in graduatoria abbia conseguito un punteggio superiore alla predetta soglia, a chiudere la seduta e a trasmettere le offerte e le eventuali giustificazioni dei concorrenti di cui alla lettera f) all'organo competente per la fase della valutazione dell'anomalia.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato alla struttura competente all'espletamento della procedura di gara.

Il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'esclusione delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione in favore del concorrente la cui offerta abbia totalizzato il punteggio complessivo più alto e che sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica si rinvia all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte relative agli interventi del 1° lotto".

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

La struttura competente alla stipulazione del contratto d'appalto, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, procederà alla verifica dei conteggi della "lista delle lavorazioni e forniture", tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti (e considerando quelli espressi in lettere, se difforni da quelli in cifre), correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, il prodotto tra quantità e prezzo unitario e/o la somma dei prezzi complessivi parziali. **In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza, secondo quanto indicato all'art. 61 comma 9 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.**

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario, eventualmente corretti, saranno i prezzi unitari contrattuali.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

6. DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 42 della L.P. 26/93, qualora l'operatore economico intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori e/o delle prestazioni oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale contenente la precisa indicazione:

- delle lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;
- delle categorie di lavori alle quali le predette opere appartengono;
- delle parti del servizio che intende subappaltare.

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito specificati:

- **le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG12 sono subappaltabili o concedibili in cottimo entro il limite massimo del 30% oppure, fino al limite massimo del 40% se previsto dal capitolato speciale**, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 42 comma 12 della L.P. 26/93 e dell'art. 137 comma 8 del relativo regolamento di attuazione, dell'importo dato dalla somma di quanto complessivamente offerto per le lavorazioni soggette a ribasso relativamente alla categoria prevalente e degli oneri della sicurezza fissati dall'Amministrazione per la medesima categoria. Si richiama l'art. 2 comma 5 del capitolato speciale di appalto il quale prevede che ai sensi dell'art. 42 comma 12 della L.P. 26/93 e dell'art. 137 comma 8 del relativo regolamento di attuazione, sono individuate le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che, in ragione della loro specificità tecnica, se vengono subappaltate ognuna per intero e con un unico contratto, consentono il superamento della quota subappaltabile del 30% per il loro importo e comunque fino al limite del 40% compresi gli eventuali relativi oneri per la sicurezza: MICROPALI. Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.
- **la prestazione del servizio** è subappaltabile nella misura massima del 30% del suo singolo importo.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, nella singola lavorazione, individuata con un'unica voce della lista delle lavorazioni e forniture, la fornitura non può essere separata dalla posa in opera ai fini dell'affidamento in subappalto di quest'ultima, se tale possibilità non è espressamente prevista dal capitolato speciale.

La dichiarazione di subappalto deve recare la sottoscrizione del Legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto, purché tutte le dichiarazioni abbiano

medesimo contenuto.

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, qualora richieste, le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

Ai sensi dell'art. 42, comma 4 della L.p. 26/93 e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

7. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Il responsabile dell'Amministrazione competente per la fase di esecuzione, svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte, avvalendosi, eventualmente, degli organismi tecnici della Provincia Autonoma di Trento, potendo altresì promuovere la nomina di un'apposita commissione ai sensi dell'art. 58.29 comma 14 della L.p. 26/93, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo.

La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l'individuazione di quelle che superano la detta soglia, l'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi dell'art. 58.29 della L.p. 26/93 e, per quanto applicabile, della determinazione assunta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000.

Ai sensi dell'art. 58.29, comma 2 della L.p. 26/93: "Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara".

In particolare l'impresa dovrà - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 15 giorni - fornire per iscritto giustificazioni riguardanti, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate;
- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
- d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
- e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
- f) il costo del lavoro, come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e per il territorio provinciale; in mancanza di contratti collettivi applicabili il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in

considerazione.

Il concorrente **potrà** produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui sopra.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza, al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e alla relativa stima dei costi, conforme all'allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

Ai sensi dell'art. 58.29, comma 18 della L.p. 26/93, l'Amministrazione sottopone contemporaneamente alla verifica di anomalia le migliori offerte, non oltre la decima.

Qualora l'Amministrazione non ritenga le giustificazioni fornite sufficienti a escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. L'Amministrazione esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa l'Amministrazione convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione.

All'esito del procedimento di verifica l'Amministrazione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 8 e 9, all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

Le modalità di presentazione delle giustificazioni e i criteri di valutazione della congruità delle offerte sono specificati nel documento denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte relative agli interventi del 1° lotto".

Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.P. 26/93, qualora l'Autorità che presiede la gara abbia un fondato motivo di ritenere che le Imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. 26/93. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione dei lavori ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto d'appalto eventualmente stipulato.

8. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 41 comma 3 della L.P. 26/93 l'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario e nei confronti del concorrente che segue in

graduatoria, qualora non siano stati sorteggiati, alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Ai sensi dell'art. 41, comma 3 della L.p. 26/93, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'ESCLUSIONE degli stessi dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 co. 11 del D.Lgs. 163/2006. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

A seguito dell'esclusione l'Amministrazione procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della Legge 11/11/2011 n. 180, si precisa che nel caso di micro, piccole e medie imprese, l'Amministrazione chiederà solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla Legge 28/11/2005 n. 246 nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.

L'Amministrazione procederà altresì nei confronti dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 66 comma 3 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionali dichiarati nel corso della procedura di affidamento, nonché al controllo delle dichiarazioni sostitutive rese su elementi quantitativi e qualitativi delle offerte.

Qualora l'aggiudicatario non consenta il conseguimento della prova, ovvero qualora sia accertata la mancanza di tali requisiti, ovvero la mancata veridicità di quanto dichiarato, l'Amministrazione procederà ad annullare l'aggiudicazione e ad aggiudicare i lavori al concorrente che segue in graduatoria, previa verifica dei requisiti, e provvederà all'incameramento della cauzione provvisoria, alla denuncia dei fatti costituenti eventuale reato all'Autorità giudiziaria e alla segnalazione alla Autorità Nazionale Anticorruzione per l'iscrizione nel casellario informatico.

La medesima verifica potrà essere disposta a campione nei confronti delle ulteriori imprese partecipanti, ai sensi e con le modalità del D.P.R. 445/2000. Qualora l'Amministrazione riscontri la mancanza di tali requisiti ovvero la mancata veridicità di quanto dichiarato, provvederà alla denuncia dei fatti costituenti eventuale reato all'Autorità giudiziaria e alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'iscrizione nel casellario informatico.

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 rese dall'aggiudicatario in sede di gara, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Si precisa inoltre, che il soggetto aggiudicatario esecutore dei lavori di "BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE" dovrà essere in possesso, ai fini della stipulazione del contratto di appalto a pena di decadenza dall'aggiudicazione, dell'iscrizione all'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, per la categoria 9 ("bonifica dei siti"), classe B.

Per il frazionamento di tale requisito si rinvia al par. 2.2.A.

Nel caso in cui si riscontri la mancanza di tale requisito, l'Amministrazione annulla l'aggiudicazione ed aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria, previa verifica dei requisiti, incamera la cauzione provvisoria, ed effettua la segnalazione alla Autorità Nazionale Anticorruzione per l'iscrizione nel casellario.

L'impresa aggiudicataria dovrà produrre, **entro 10 giorni** dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, la seguente documentazione:

1. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente ha dichiarato di assumere è pari o superiore alla III, l'attestazione SOA **dovrà riportare** il possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEN EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie **UNI CEI EN ISO/IEC 17000** (per eventuale ulteriore e necessaria documentazione si rinvia alle precisazioni di cui al precedente paragrafo 4.1 del presente bando);

2. (Eventualmente), **CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITÀ conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000**, rilasciata da organismi accreditati, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui dall'art. 23, comma 6 della L.p. 26/93;

3. dichiarazione/i MUD a comprova che il soggetto abbia effettuato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti classificati secondo il cod. 170504 per almeno 20.000 tonnellate (si precisa che i limiti di peso sono da intendersi riferiti alla tonnellata di materiale smaltito o recuperato);

4. dichiarazione/i MUD a comprova che il soggetto abbia effettuato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti classificati secondo il cod. 170503* per almeno 10.000 tonnellate (si precisa che i limiti di peso sono da intendersi riferiti alla tonnellata di materiale smaltito o recuperato);

5. (nel caso di "intermediari senza detenzione") **dichiarazione/i MUD** a comprova che il soggetto abbia effettuato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, operazioni di intermediazione per almeno 7.500 ton/annue di rifiuti pericolosi (si precisa che i limiti di peso sono da intendersi riferiti alla tonnellata di materiale smaltito o recuperato);

6. (nel caso di "intermediari senza detenzione") copia conforme all'originale del contratto/convenzione tra l'intermediario ed il/i trasportatore/i e/o dei soggetti titolari degli/dei impianto/i di smaltimento / recupero dei rifiuti.

7. ELENCO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE E CONTRIBUTIVE ESISTENTI IN CAPO ALL'IMPRESA CON RIFERIMENTO ALL'INPS, INAIL E CASSA EDILE, al fine di consentire all'Amministrazione l'acquisizione del relativo DURC; qualora l'Impresa non abbia l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, dovrà dichiarare che la mancanza di riferimento allo stesso Ente discende dalla non configurabilità in capo all'Impresa dell'obbligo suddetto.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio e di G.e.i.e. la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4.1 e 4.1.BIS del presente bando di gara ed in conformità a quanto dichiarato dai concorrenti in sede di gara.

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale**

fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000. In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di Amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

A comprova del possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione, l'Amministrazione effettuerà d'ufficio le verifiche, con le modalità di seguito indicate:

- Art. 38 comma 1 lett. a), e m quater): acquisizione della visura CCIAA e del documento di verifica di autodichiarazione del portale Verifiche PA;
- Art. 38 comma 1 lett. b): attestazione del Tribunale del luogo di residenza/dimora dei soggetti di cui al medesimo comma, di eventuali misure di prevenzione pendenti;
- Art. 38 comma 1 lett. c): acquisizione del certificato del casellario giudiziale;
- Art. 38 comma 1 lett. d): vedi paragrafo 9;
- Art. 38 comma 1 lett. e), h), m), mbis) e mter): verifica annotazioni contenute nel casellario informatico dell'ANAC;
- Art. 38 comma 1 lett. f): valutazione discrezionale dell'amministrazione;
- Art. 38 comma 1 lett. g): acquisizione del certificato di regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate;
- Art. 38 comma 1 lett. i): acquisizione del certificato DURC in via telematica attraverso lo sportello unico previdenziale;
- Art. 38 comma 1 lett. l): acquisizione del certificato rilasciato dall'AGENZIA LAVORO o dai CENTRI PER L'IMPIEGO;

- presso l'**Albo Nazionale Gestori Ambientali** si provvede a verificare:
 - **l'iscrizione**, di cui all'art. 212 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi – per la classe dichiarata, ai sensi del D.M. n. 120/2014 e s.m.;
 - **l'iscrizione**, di cui all'art. 212 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 5 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi – per la classe dichiarata, ai sensi del D.M. n. 120/2014 e s.m.;
 - **l'iscrizione**, ai sensi dell'art. 194 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 6 – trasporti transfrontalieri di rifiuti – per la classe dichiarata, ai sensi del D.M. n. 120/2014 e s.m.;
 - **l'iscrizione**, di cui all'art. 212 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 8 – intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi – per la classe dichiarata, ai sensi del D.M. n. 120/2014 e s.m.;

- presso l'**ente territoriale competente (regione o Provincia)** si provvede a verificare: **le autorizzazioni al recupero / smaltimento**, ai sensi del Titolo IIIbis Parte II del D.Lgs 152/06 oppure ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 (ovvero ai sensi dell'art. 23 della Direttiva 2008/98/CE), sufficienti a trattare le quantità annue minime pari a 7.500 t per il cod. CER 170503* e pari a 21.700 t per il cod. CER 170504, con indicazione dell'ubicazione dei relativi siti.

Al fine di assicurare il sollecito svolgimento della procedura, si invita il concorrente aggiudicatario, qualora sia in possesso di documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati, a produrne copia conforme.

Ai sensi dell'art. 66, commi 6 e 7 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, i soggetti appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea devono produrre i certificati corrispondenti alle dichiarazioni rese secondo la normativa vigente nello Stato di stabilimento.

In caso di imprese straniere appartenenti all'Unione europea, qualora lo Stato estero in

cui ha sede l'impresa aggiudicataria non contempli il rilascio di taluno dei certificati richiesti, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se non esiste siffatta dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione solenne resa davanti ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso che ne attesti l'autenticità.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

TALE DISPOSIZIONE TROVERÀ APPLICAZIONE ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI SI RISCONTRI LA MANCATA INDICAZIONE, IN SEDE DI OFFERTA, ANCHE DI UNA SOLA SENTENZA DI CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO, DI DECRETO PENALE DI CONDANNA DIVENUTO IRREVOCABILE O DI SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA, AI SENSI DELL'ART. 444 DEL C.P.P., IVI COMPRESSE QUELLE RIPORTANTI LA NON MENZIONE.

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

b) **DICHIARAZIONE** dalla quale risultino:

- l'elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che "l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta");

- l'indicazione del soggetto dell'Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;

c) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA di cui all'art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e **PROGRAMMA DEI LAVORI**, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.

d) (QUALORA AGGIUDICATARIO SIA UN RAGGRUPPAMENTO E NON ABBIAM GIÀ PRESENTATO IL MANDATO IN SEDE DI GARA)
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel paragrafo 4.4 del presente bando di gara.

e) CAUZIONE DEFINITIVA aventi le caratteristiche di seguito indicate al paragrafo 10. La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo punto 11, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo.

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo.

10. CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione:

a) entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al precedente paragrafo 9, LA FIDEJUSSIONE di cui all'art. 23, comma 8 della L.p. 26/93, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso d'appalto eccedenti il dieci per cento. In caso di ribasso superiore al venti per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, comma 8 della L.p. 26/93. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di

concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D. Lgs. 17/3/1995, n. 175 che dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell'Amministrazione appaltante e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fidejussoria;
oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro),
- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- espressa indicazione delle seguenti clausole:
 1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico dell'Amministrazione appaltante;
 2. lo svincolo della cauzione sarà effettuato a norma dell'articolo 113, comma 3 del D. lgs. 163/2010, tenendo conto delle fasi della realizzazione delle prestazioni oggetto del contratto, fermo restando che lo svincolo della quota riferibile alla fase di realizzazione dei lavori sarà disposto solo a seguito del collaudo in conformità all'articolo 26 della L.P. 26/1993 e ss.mm. mentre lo svincolo della quota riferibile alla fase del servizio sarà disposto solo in seguito al certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. 207/2010;
 3. il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall'Amministrazione appaltante a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
 4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione appaltante è quello in cui ha sede la medesima;
 5. *solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Amministrazione appaltante".*

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dall'Amministrazione appaltante. **La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi** che verranno inviati dall'Amministrazione successivamente

all'aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

b) almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, la POLIZZA ASSICURATIVA di cui all'art. 23 bis della L.p. 26/93, in conformità a quanto indicato nel bando di gara, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari a:

SEZIONE A: Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.

Partita 1 Opere e impianti permanenti e temporanei: importo di aggiudicazione

Partita 2 Opere ed impianti preesistenti Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) massimo indennizzo

Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00)

L'ammontare dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 84 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 è pari a:

SEZIONE B: Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere

Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00. La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori deve comprendere:

a) i danni a cose dovuti a vibrazione importo Euro 500.000,00;

b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere importo Euro 500.000,00;

c) danni a cavi o condutture sotterranee importo Euro 500.000,00;

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123 e dovrà riportare le integrazioni e i contenuti di cui al Capitolato speciale di appalto.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO TERZI

Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l'appaltatore si obbliga a presentare una **POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO TERZI**, che tenga indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale di Euro 2.000.000,00, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta, per:

a) morte e lesioni personali;

b) distruzione e deterioramento materiale di cose;

c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'Inquinamento con un sottolimito del 10% del massimale di polizza.

La Società rimborserà altresì le Spese per:

a) gli Interventi di Bonifica;

b) il Ripristino del Danno Ambientale, verificatosi in conseguenza di un evento di inquinamento, con un sottolimito del 50% del massimale di polizza.

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea.

Gli Scoperti e le Franchigie indicate in polizza rimarranno a carico dell'Assicurato.

La polizza dovrà contenere le seguenti garanzie aggiuntive:

Garanzia A – Ultrattività

l'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato durante il Periodo di assicurazione o anche in epoca successiva ma non oltre tre (3) mesi dalla scadenza della polizza a condizione che l'attività che ha dato origine all'inquinamento sia stata svolta successivamente alla Data di Retroattività indicata nel frontespizio ma non oltre la scadenza della Polizza.

Garanzia B – Responsabilità dell'Assicurato e dei subappaltatori

l'Assicurazione vale:

- per la Responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri assicurati dalla presente polizza.

- per la responsabilità dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori nei cantieri assicurati dalla presente polizza.

E' fatto obbligo all'appaltatore, affinché sia efficace la garanzia, che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

Garanzia C – Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi

l'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico presso siti non di proprietà dell'assicurato, delle seguenti sostanze e/o rifiuti:

CLASSE TIPOLOGIA DI SOSTANZE/RIFIUTI

I

COMBURENTI

CORROSIVI

PRODOTTI PETROLIFERI

SOSTANZE CHIMICHE

II

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

III

RIFIUTI SOLIDI URBANI

RIFIUTI SOLIDI ASSIMILABILI AGLI URBANI

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

La presente estensione è prestata con un sottolimito del 50% del massimale di polizza.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'art. 87 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93 in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

11. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012, **le spese sostenute per la pubblicazione per estratto sui quotidiani del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione saranno a carico dell'aggiudicatario.** Tali spese vengono stimate a mero titolo indicativo in Euro 4.000,00.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, l'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a seguito di presentazione di copia della relativa fattura. Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e secondo le modalità ivi previste.

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione/elementi si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando di gara.

Comporta l'**automatica esclusione dalla procedura di gara** la mancata presentazione:

- della busta contenente l'offerta tecnica;
- della busta contenente l'offerta economica.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni / documentazione si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando di gara.

Si precisa inoltre, che il soggetto aggiudicatario esecutore dei lavori di "BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE" dovrà essere in possesso, ai fini della stipulazione del contratto di appalto a pena di decadenza dall'aggiudicazione, dell'iscrizione all'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, per la categoria 9 ("bonifica dei siti"), classe B.

Per il frazionamento di tale requisito si rinvia al par. 2.2.A.

Nel caso in cui si riscontri la mancanza di tale requisito, l'Amministrazione annulla l'aggiudicazione ed aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria, previa verifica dei requisiti, incamera la cauzione provvisoria, ed effettua la segnalazione alla Autorità Nazionale Anticorruzione per l'iscrizione nel casellario.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 40 bis, comma 3 della L.p. 26/93, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 9 e 10, lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della vigente normativa antimafia, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8. Trova applicazione l'art. 40 bis della L.P. 26/93.

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 9 e 10, lett. a) per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

L'Amministrazione può autorizzare la **consegna dei lavori** immediatamente dopo l'aggiudicazione e **prima della stipulazione del relativo contratto**, decorso il termine di cui all'art. 40 bis, comma 6 della L.p. 26/93 (fatti salvi i casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari), subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie di cui al presente bando, ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria. **Si invitano i concorrenti a preconstituire la documentazione e le garanzie** di cui sopra (acquisendo, a titolo meramente esemplificativo: dichiarazioni dei redditi, bilanci, polizze assicurative, ecc.) al fine di non incorrere nella sanzione dell'incameramento della cauzione provvisoria.

Prescrizioni in merito al subappalto o affidamento in cottimo: l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni previste dall'art. 42 della L.P. 26/93.

Ai sensi dell'art. 42, comma 4 della L.p. 26/93, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

Ai sensi dell'art. 36, comma 7 della L. P. 26/1993, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione.** Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi lavori.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento, si applica l'art. 58.8 della L.P. 26/93.

Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ai fini della consegna dei lavori, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale prescritta all'art. 90 comma 9 lettera a) e *lettera b)* del D. Lgs. 81/2008 sulla base della documentazione presentata dall'Impresa esecutrice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del Capitolato speciale di appalto nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi e forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara,

autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'art. 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott.ssa Paola Pellegrini.

12. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
4. il titolare del trattamento è l'Amministrazione aggiudicatrice;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Appalti;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

In sede di offerta tecnica di cui al paragrafo 3.B) del presente bando, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso alle informazioni contenute nell'offerta medesima, **che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata con adeguata motivazione**, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

All'atto della presentazione delle giustificazioni dell'offerta, al fine della valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 58.29 della L.P. 26/93, il concorrente potrà comunicare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso alle informazioni contenute nei giustificativi, **che dovranno in tal caso essere indicate in maniera dettagliata con adeguata motivazione**, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale/i dichiarazione/i, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 7bis, comma 5, della L.P. 26/93.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, ai giustificativi mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.



IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -



Allegati:

- Modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (A1, A2, B, C);
- Allegato D) FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto misto di lavori e servizi", in copia, timbrata in ogni pagina;
- CD ROM contenente gli elaborati progettuali;
- "Parametri e criteri di valutazione delle offerte relative agli interventi del 1° lotto".